



Progetto di servizio – Servizi di Mediazione familiare

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (All. 3)
(art. 23 - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Codice CIG 8513923784

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

La Regione Sardegna, con determinazione n. 527/12163 del 23.10.2020 del Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale dell'Assessorato regionale della Sanità, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 24/16 del 08 maggio 2020 ha impegnato, in favore della Città Metropolitana, la somma di euro 60.000,00 per la prosecuzione del progetto di "Servizi di mediazione familiare". L'assegnazione delle risorse è seguita a un protocollo di intesa stipulato fra Regione Sardegna, Città metropolitana di Cagliari, Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari e Tribunale per i minorenni di Cagliari in data 25.09.2020 che, ai sensi dell'art. 3, ha demandato all'Amministrazione Metropolitana l'affidamento dei servizi di Mediazione Familiare a idoneo soggetto del privato sociale.

Il progetto fa seguito al precedente già attivato dalla Città Metropolitana di Cagliari a marzo 2019 che si è concluso a luglio 2020.

Il servizio di Mediazione Familiare si rivolge ai genitori separati, in via di separazione o divorziati, che desiderano affrontare e superare elementi di conflitto relativi alla situazione di coppia e genitoriale.

L'intervento di Mediazione viene effettuato con entrambi i partner e, quando il mediatore lo ritiene necessario, anche con i figli, riconoscendo il ruolo attivo che essi svolgono all'interno della dinamica familiare.

ART. 2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Destinatari

Il servizio è rivolto a genitori (uniti in matrimonio o coppie di fatto) in conflitto, intenzionati a separarsi ovvero separati o divorziati, residenti nel distretto della Corte d'Appello di Cagliari con priorità ai residenti nella CMCA.

Accesso

L'accesso è gratuito e rivolto in via prioritaria agli utenti inviati dall'autorità giudiziaria, secondariamente agli invii da parte dei servizi sociali e sanitari e, in ultima analisi in caso di disponibilità oraria, alle richieste d'accesso da parte di privati cittadini (art. 1 del protocollo). All'interno di queste fasce di utenti l'intervento sarà prioritario per i residenti nel territorio della città metropolitana (art. 7 del protocollo).

Organizzazione del servizio

L'intervento di Mediazione Familiare è un percorso di consulenza professionale condotto da mediatori familiari con specifica formazione ed esperienza.

Prestazioni

Il servizio è gratuito, è gestito tramite appuntamento, rispetta le suddette regole di accesso e di selezione dei destinatari.

Offre:

- interventi di mediazione familiare;
- consulenza agli operatori del territorio in materia di mediazione familiare.

Prevede:

- un responsabile referente per il soggetto attuatore;
- la presenza di almeno due mediatori;
- l'accesso al servizio tramite contatto telefonico e indirizzo mail dedicato;
- la gestione dei dati sensibili nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 ed a garanzia del segreto professionale;
- la definizione dei giorni e degli orari di accesso all'utenza su appuntamento, garantendo interventi durante l'intero arco della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura dello stabile dove avrà sede l'intervento;
- la redazione di un report trimestrale quantitativo-qualitativo dell'attività svolta da consegnare al servizio politiche sociali della CMCA e da condividere con la cabina di regia inter-istituzionale di coordinamento e monitoraggio degli interventi di mediazione civile istituita (art. 9 del protocollo d'intesa).
- la redazione di una relazione quantitativo-qualitativa intermedia e una finale sull'andamento del servizio da consegnare al servizio politiche sociali della CMCA e da condividere con la cabina di regia;
- la misurazione tramite questionario della customer satisfaction dell'utenza.

Svolge la propria attività:

- in collaborazione con i servizi invianti;
- secondo una logica di integrazione con i servizi territoriali di mediazione familiare esistenti nel distretto;
- in collaborazione con il servizio di mediazione penale gestito per conto del CGM – Centro Giustizia Minorile.

Partecipa:

- tramite i propri operatori agli incontri di lavoro della cabina di regia;
 - tramite il proprio responsabile referente e gli operatori alle riunioni di coordinamento con il servizio politiche sociali della CMCA per il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione degli interventi e la costruzione partecipata degli indicatori da rilevare per la stesura del report mensile quantitativo- qualitativo.

L'intervento di mediazione familiare può realizzarsi attraverso percorsi di mediazione brevi o lunghi fino ad un massimo di 10/12 incontri, della durata di 1 h/ 1 h e mezza, percorsi in genere comprensivi anche degli eventuali incontri di follow-up.

L'intervento di mediazione si articola nelle seguenti fasi:

- esame delle richieste e verifica della fattibilità dell'intervento di mediazione attraverso il colloquio con le parti coinvolte, che potrà essere anticipato anche da colloqui individuali delle parti;
- analisi della domanda e definizione del contratto di mediazione;
- processo di negoziazione;
- redazione e sottoscrizione degli accordi presi che verranno presentati dalle parti, qualora necessario, al giudice della separazione;
- restituzione all'Autorità giudiziaria minorile, ovvero ai Servizi proponenti, dell'esito dell'attività di mediazione, quando richiesto.

Non è permesso alla ditta appaltata di accettare tirocinanti presso il servizio.

Sede

Il servizio sarà attivato sull'intero territorio del distretto della Corte d'Appello di Cagliari con sede operativa a Cagliari presso il Centro unico per la mediazione civile e penale, e avrà sede nei locali messi a disposizione dalla Regione Sardegna presso la Direzione Generale delle politiche sociali dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in via Roma, Cagliari.

Strumenti di lavoro

A carico della ditta appaltata il servizio dovrà essere dotato di:

- uno o più cellulari dedicati;
- strumenti informatici (pc, stampante,...);
- materiali di cancelleria;
- materiale informativo.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà una durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, o comunque dal giorno del verbale del suo avvio.

Il servizio resterà aperto tutto l'anno con eventuali chiusure coincidenti nei periodi festivi da definire con il servizio politiche sociali della CMCA sentita la RAS proprietaria dello stabile.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'appalto è pari ad € _____ al netto del ribasso sull'importo a base di gara di € 48.387,11 IVA esclusa.

ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO

Per l'espletamento del servizio si prevede, a regime, l'impiego di una equipe con figure professionali con profilo D3/E1 come da tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di Novembre 2019 (Cooperative settore socio assistenziale).

Il personale impiegato nel ruolo di Mediatore Familiare dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline: Giurisprudenza, Psicologia, Sociologia, Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione, Pedagogia, Servizio Sociale, Lettere, Filosofia o equipollenti;
- corso post-laurea per la mediazione familiare con titolo finale della durata di almeno 220 ore conseguito presso istituzioni universitarie o accreditate al MIUR, oppure enti di formazione riconosciuti e accreditati dalla Regione Sardegna o riconosciuti a livello nazionale e/o europeo;
- possesso di esperienza documentata nel ruolo di mediatore familiare di almeno 12 mesi maturata presso amministrazioni pubbliche o presso organismi privati;
- iscrizione, laddove istituiti dalle vigenti norme di legge, negli albi degli ordini professionali.

ART. 6 – VOLUME DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

La ditta appaltatrice dovrà erogare un minimo complessivo annuo di 1585 ore/consulenza, comprensive delle ore per le attività istruttorie di monitoraggio dei percorsi, nonché delle ore per incontri di coordinamento con servizio politiche sociali della CMCA e presso la Cabina di Regia della Regione.

Mensilmente il servizio dovrà prevedere un numero di ore non inferiore a 100.

SPESE GENERALI – condizioni di ammissibilità

Saranno riconosciute come spese generali, entro il limite di budget di cui alla tabella allegata al calcolo della spesa, le seguenti:

- contratto per attivazione di almeno 2 SIM dedicate;
- acquisto n. 2 telefoni cellulari;
- spese per utenze telefoniche;
- acquisto una postazione PC (anche portatile Lap Top) più stampante;
- acquisto di una eventuale videocamera;
- spese varie di cancelleria ed eventuali materiali informativi;
- dispositivi DPI anti Covid-19 per il personale impiegato.

Le suddette spese dovranno essere giustificate a valere sulla voce spese generali in sede di fatturazione periodica.

Le spese di gestione, da considerarsi forfettarie, includono:

- spese per la cauzione definitiva;
- spese assicurative;
- spese amministrative di gestione del personale;
- spese contabili e di fatturazione.

Art. 7 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati dalla Città Metropolitana di Cagliari, in seguito alla presentazione:

- a) di regolare fattura elettronica, in base alle forniture effettivamente eseguite;
- b) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, che dovrà essere presentata con cadenza mensile. Il pagamento è subordinato alla verifica, da parte del responsabile, che il servizio sia stato eseguito regolarmente. In mancanza di tali condizioni il pagamento sarà sospeso ed il termine di 30 giorni ricomincerà a

decorrere dall'avverarsi delle stesse.

La trasmissione della fattura in formato elettronico potrà avvenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (Sdi).

La Ditta aggiudicataria deve assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali; a tal fine comunicherà gli estremi identificati del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all'appaltatore stesso.

Allo scopo, l'appaltatore comunica per iscritto alla Città Metropolitana gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 8 – CONTESTAZIONI E PENALI

L'impresa dovrà attenersi alle prescrizioni del presente capitolato.

Nel caso si verificassero inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, la stazione appaltante applicherà le seguenti penali, previa contestazione scritta dell'inadempimento via PEC:

- in caso di prestazioni lavorative inferiori a quanto richiesto all'articolo 6 del presente capitolato, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora svolta in meno.

L'inadempimento verrà contestato per iscritto per mezzo PEC o per raccomandata A.R.

La ditta affidataria avrà facoltà di presentare giustificazioni e/o controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell'Amministrazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà all'applicazione delle penalità pecuniarie indicate.

L'ammontare delle penalità eventualmente comminate sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'appaltatore, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali altre azioni di risarcimento che l'Amministrazione intendesse intraprendere nei confronti dell'appaltatore.

Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria presta, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al netto dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo, deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto, e dovrà in ogni caso avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto.

Ove durante il contratto, il deposito cauzionale citato andasse per qualsiasi causa soggetto a diminuzione, la Ditta aggiudicataria dovrà reintegrarlo, a semplice avviso dell'Amministrazione e nei termini da essa stabiliti, sotto pena di risoluzione immediata del contratto e senza pregiudizio di ogni altra azione che potesse spettare all'Ente.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Nel deposito cauzionale definitivo costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere espressamente indicato che la cauzione opererà a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare nelle casse pubbliche la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro i 15 gg. sopra indicati.

Art. 10 - PREVISIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA

Con determinazione dirigenziale può essere autorizzata l'esecuzione anticipata, nelle more della stipula del contratto,

attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. In tal caso la cauzione della Ditta dovrà essere prestata prima dell'inizio del servizio.

Art. 11 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore consentirà la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore ai 10 giorni.

Inoltre, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio da parte dell'appaltatore;
 - b) ripetuti ritardi dei termini di consegna, tali da provocare disagi nella preparazione dei pasti;
 - c) ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non risolte dalla ditta neanche in seguito a diffida, tali da compromettere la regolarità del servizio;
 - d) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - e) subappalto non autorizzato e cessione anche parziale del contratto;
 - f) reiterate applicazioni di penalità il cui ammontare complessivo superi il 10% dell'importo dell'appalto;
 - g) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- In tutti i casi di risoluzione del contratto la Città Metropolitana avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

La Città Metropolitana si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'impresa tramite lettera raccomandata a.r. ovvero tramite pec.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, tuttavia, che tale cessazione non comporti alcun danno alla Città Metropolitana.

Articolo 12 - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI

1. Ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, potranno essere affidati all'aggiudicatario del contratto nuovi servizi, a condizione che essi consistano nella ripetizione del servizio aggiudicato con il contratto iniziale e siano conformi al progetto di base oggetto del contratto alla cui stipulazione il presente procedimento è preordinato.

Art. 13- SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' assolutamente vietata la cessione, sotto forma di tutto o di parte del contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016 comma 1, lettera d) sotto pena di rescissione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale, fatte salve le azioni per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, bollo, registro, accessorie e conseguenti, se dovute, saranno per intero a carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per ogni effetto del presente contratto, si riconosce per ogni controversia, la competenza del Foro di Cagliari.

ART. 17 - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI

La ditta appaltatrice sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in relazione al presente appalto.
In particolare si intende richiamato il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)” del 27 aprile 2016 e secondo quanto disposto dalla regolamentazione interna della Città Metropolitana di Cagliari.

Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Cagliari.

Il Responsabile del trattamento per conto della Città Metropolitana di Cagliari è il Dott. Bruno Orrù – Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona.

Responsabile del Procedimento: Dirigente del Settore Dott. Bruno Orrù.

Il Dirigente
Dott. Bruno Orrù